

- Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 6, TFUE, del principio di parità di trattamento e sullo sviamento di potere da parte della Commissione, laddove questa ha fatto ricorso alle regole sugli aiuti di Stato per proibire il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso.

(¹) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 4 luglio 2016 — Brita/EUIPO — Aquis Wasser Luft Systeme (maxima)

(Causa T-356/16)

(2016/C 305/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brita GmbH (Taunusstein, Germania) (rappresentante: S. Maaßen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aquis Wasser-Luft-Systeme GmbH (Rebstein, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale n. 1 128 639 che designa l'Unione europea

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 maggio 2016 nel procedimento R 99/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nonché la decisione della divisione di opposizione dell'11 novembre 2014 e modificarle nel senso di accogliere l'opposizione e di negare l'estensione della registrazione internazionale RI n. 1 128 639 del marchio «MAXIMA» al territorio dei marchi dell'Unione;
- condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — Zoetis Belgium/Commissione

(Causa T-363/16)

(2016/C 305/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zoetis Belgium (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato in forma di esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;
- in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un manifesto errore di valutazione nell'individuazione dell'asserita misura di aiuto e nella sua qualificazione come regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio n. 2015/1589 ⁽¹⁾ e dell'articolo 107 TFUE.
2. Secondo motivo, in base al quale la Commissione ha violato l'articolo 107 TFUE, l'obbligo di motivazione ed è incorsa in un manifesto errore di valutazione nel considerare che il sistema belga di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso costituisce un aiuto di Stato.
3. Terzo motivo, secondo cui la Commissione, nell'ordinare il recupero dell'asserito aiuto, ha violato l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589 del Consiglio e i principi generali della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, attinente alla violazione da parte della Commissione dell'articolo 2, paragrafo 6, TFUE e del principio della parità di trattamento, e a uno sviamento di potere da parte della medesima, avendo utilizzato le norme sugli aiuti di Stato per vietare il sistema belga di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione

(Causa T-364/16)

(2016/C 305/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Repubblica ceca) e altri 12 ricorrenti (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea adottata il 6 giugno 2016, o prima di tale data, diretta a cancellare la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A950 e ad inserirla invece nell'elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129 per tutti i codici TARIC menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015 L 322, pag. 21), così riducendo allo 0 % l'aliquota del dazio antidumping applicabile alle importazioni di detti prodotti TSS, fabbricati dalla Hubei;